



Strada delle Cacce, 91 – Torino

Progetto esecutivo

**Lavori di revisione ed efficientamento energetico
delle centrali termica e frigorifera
e contabilizzazione energia**

CIG CUP E15I23000440001

**Capitolato speciale di Appalto
Norme amministrative**

febbraio 2025

Sommario

PREMESSA	5
ARTICOLO 1 – NORMATIVA APPLICABILE	6
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	6
ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ARTICOLO 4 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE	7
ARTICOLO 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO	9
ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO	9
ART. 8 - COMMITTENTE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PROGETTISTA	10
ART. 9 - DIRETTORE DEI LAVORI	10
ART. 10 - DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE	11
ART. 11 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	11
ART. 12 - ORDINI DI SERVIZIO	11
ART. 13 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI	11
ART. 14 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	12
ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE	12
ART. 16 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI	13
ART. 17 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	14
ART. 18 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI	15
ART. 19 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA	16
ART. 20 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	16
ART. 21 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	16
ART. 22 - LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI	17
ART. 23 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	18
ART. 24 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE	22
ART. 25 - PERSONALE DELL'APPALTATORE	23
ART. 26 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	23
ART. 27 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	24
ART. 28 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI	24

C) IL CONCORRENTE DIMOSTRI L'ASSENZA IN CAPO AI SUBAPPALTATORI DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI AGLI ARTICOLI DAL 94 AL 97;	25
ART. 29 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	27
ART. 30 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI IN MATERIA DI SICUREZZA	27
ART. 31 - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE.....	28
ART. 32 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	28
ART. 33 - NORME GENERALI DI SICUREZZA	30
ART. 34 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	31
ART. 35 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	33
ART. 36 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	34
ART. 37 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI.....	34
ART. 38 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	35
ART. 39 - VALUTAZIONE DI LAVORI A MISURA	35
ART. 40 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	36
ART. 41 - ANTICIPAZIONE	36
ART. 42 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....	37
ART. 43 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA	37
ART. 44 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	37
ART. 45 - DOCUMENTI PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	38
ART. 46 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI IN ACCONTO.....	39
ART. 47 - PAGAMENTI A SALDO	39
ART. 48 - REVISIONE PREZZI.....	40
ART. 49 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	40
ART. 50 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....	40
ART. 51 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE	40
ART. 52 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO IN CORSO D'OPERA	41
ART. 53 - RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	42
ART. 54 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE.....	43
ART. 55 - GARANZIE.....	43
ART. 56 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	44
ART. 57 - CONTROVERSIE	44

ART. 58 - RECESSO DAL CONTRATTO	44
ART. 59 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	45
ART. 60 - PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	45
ART. 61 - OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	45
ART. 62 - DANNI ALLE OPERE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	46
ART. 63 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE.....	46
ART. 64 - PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA.....	47
ART. 65 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	47

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 87, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, riguarda le prescrizioni tecniche e di dettaglio da applicare all'oggetto del contratto.

Nel seguito e negli altri documenti contrattuali verranno così definiti:

La Stazione Appaltante:	Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
L'Appaltatore:	l'Impresa esecutrice delle opere
Lavori:	Lavori di revisione centrali tecnologiche generali, efficientamento energetico ed installazione di sistemi di contabilizzazione energia termica ed elettrica, presso il campus di strada delle Cacce 91 – Torino
RUP:	Responsabile Unico del Procedimento
CSE:	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Codice o D.Lgs. 36/2023:	Il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024

TITOLO PRIMO – TERMINI DI ESECUZIONE

Articolo 1 – Normativa applicabile

1. L'appalto è disciplinato da:

- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024;
- Gli allegati al predetto “Codice dei contratti pubblici”;
- i criteri ambientali minimi (CAM) l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. approvati con DM 23 giugno 2022, G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022
- le Norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, come aggiornate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato in GU – Serie generale n. 42 del 20 febbraio 2018
- ogni altra norma in materia di appalti pubblici e, laddove applicabili, dalle norme del codice civile.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto tutte le opere, prestazioni, forniture e provviste necessarie per la revisione delle centrali tecnologiche generali (termica e frigorifera) e l'installazione di gruppo di cogenerazione per il campus dell'Istituto Nazionale di ricerca Metrologica (nel seguito INRiM), sito in Torino, strada delle Cacce n. 91, nonché l'installazione di sistemi di contabilizzazione dell'energia termica, frigorifera ed elettrica generale di fabbricato, per i fabbricati che compongono il campus stesso.

2. Sono previste inoltre opere accessorie e complementari per l'adeguamento delle centrali alle norme di prevenzione incendi.

3. I lavori in esecuzione devono essere completi in ogni loro parte e dati in opera eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi allegati, con riguardo anche ai progetti delle strutture e degli impianti e relativi calcoli allegati al progetto, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richieste all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari e integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente,

5. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

7. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

8. Ai sensi dell'art. 3, c.5, della L. 136/2010 e s.m.i., si rende noto che il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) a cui si riferisce l'appalto in oggetto, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti, sono i seguenti:

CIG

CUP E15I23000440001

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA		
A	Importo complessivo dei lavori	€ 867.924,22
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11.996,00
C	Importo a base di gara	€ 879.920,22

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare le modifiche, nonché le varianti al contratto di appalto in corso di validità nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

3. Trovano applicazione le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023;

4. L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

5. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli e ai disegni di progetto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Articolo 4 - Categoria prevalente e categorie diverse dalla prevalente

1. Con riferimento agli importi per lavori dell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Lavorazioni	qualificazione obbligatoria	categoria di lavorazioni	classifica	importo lavorazioni	% lavorazioni su importo complessivo	

Impianti termici e di condizionamento <i>Di cui:</i> <i>(importo per manodopera)</i> <i>(oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)</i>	SI	OS28	III	€ 686.856,53 € 66.592,59 € 9.000,00	78,05 %	CATEGORIA PREVALENTE
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi <i>Di cui:</i> <i>(importo per manodopera)</i> <i>(oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)</i>	SI	OS30	I	€ 193.063,69 € 13.422,77 € 2.966,00	21,95%	CATEGORIA SCORPORABILE
Totale (importo complessivo dei lavori)				€ 879.920,22		
<i>Di cui:</i> <i>(importo per manodopera)</i> <i>(oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)</i>				€ 80.015,36 € 11.966,00		

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi delle diverse categorie di lavori a corpo, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'importo del compenso a corpo deve intendersi fisso ed invariabile.

Articolo 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale (a parte quanto oggetto del comma 2) del contratto d'appalto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- a) gli elaborati grafici;
- b) le relazioni tecnico-illustrative;

- c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto unitamente al Capitolato Specifico per i materiali e le opere;
 - h) l'Elenco Prezzi Unitari;
 - l) il Piano di Sicurezza e Coordinamento unitamente alla planimetria di cantiere;
 - o) il Fascicolo dell'opera;
 - p) il P.O.S.
2. Fatti salvi il presente capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, i documenti sopra elencati, controfirmati dai contraenti, non saranno materialmente allegati al contratto e saranno conservati presso la Stazione Appaltante.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
- il D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (c.d. Codice Appalti) e relativi allegati;
 - il Capitolato generale d'appalto, per le parti ancora in vigore;
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
 - il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato generale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; in ogni altro caso trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del c.c.
3. Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nello schema di contratto. In tale eventualità compete al Direttore dei Lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.

Art. 7 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano il presente appalto. L'Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al RUP, consentiranno l'immediata esecuzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:
 - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e delle condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

3. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

4. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

5. Per quanto attiene agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, l'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Art. 8 - Committente, responsabile unico del progetto e progettista

1. La Stazione Appaltante è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Per i lavori di cui alla presente procedura la Stazione Appaltante è l'INRiM – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'arch. Claudio Rolfo (c.rolfo@inrim.it), Responsabile dell'U.O. "Coordinamento tecnologico" dell'INRiM.

2. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dei Lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

3. Al RUP competono i compiti, con le conseguenti responsabilità, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023.

4. Il progettista è l'ing. Gabriele PISANI (mail: gabriele.pisani@gmail.com)

Art. 9 - Direttore dei Lavori

1. Il Direttore dei Lavori è stato nominato dalla Stazione Appaltante per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Con determinazione del

Direttore Generale dell'INRiM n. 401 del 06/05/2024 sono stati affidati Ing. Gabriele Pisani, con studio in viale Gramsci n. 20, 10048 Vinovo (TO), i servizi ingegneria per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e assistenza al collaudo in riferimento ai lavori in oggetto.

2. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, in particolare dall'art 114, comma 3, e quelli previsti dall'Allegato II.14 allo stesso Codice.

3. Il nominativo del Direttore dei Lavori sarà comunicato all'appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 - Direttore operativo e Ispettore di cantiere

1. E' facoltà del Direttore dei Lavori nominare un Direttore operativo e un ispettore di cantiere.

2. Il Direttore Operativo, ai sensi dell'art. 114, c. 5 del Codice, è un assistente del Direttore dei Lavori e a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

3. Al Direttore Operativo competono i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori, quali tra gli altri quelli di cui all'art. 114 c. 5 cit., con conseguenti responsabilità.

3. L'ispettore di cantiere, ai sensi dell'art. 114, c. 5 del Codice collabora con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato di appalto.

4. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Esso è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Esso risponde della sua attività direttamente al Direttore dei Lavori e possono essergli affidati fra gli altri i compiti previsti nel c. 5 dell'art. 114 citato.

Art. 11 - Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori

1. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE) è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, c. 1 del D.Lgs. 81/2008, con le conseguenti responsabilità e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso Decreto.

TITOLO SECONDO – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 12 - Ordini di servizio

1. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e le istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio conformi a quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 13 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Il RUP può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori, esclusivamente nei casi di cui all'art. 17, c. 9, ultimo periodo del Codice, qualora il contratto non sia ancora divenuto efficace.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
4. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, e fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni.
5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, nonché copia del piano di cui al comma 15 del citato art. 119 del Codice.
6. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 14 - Termine per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto è fissato in giorni **210 (duecentodieci)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori, ma dovrà essere aggiunta al tempo contrattuale così come indicato nel verbale di ripresa dei lavori.
3. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del contratto.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'art. 122, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
2. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. In particolare, ai sensi dell'articolo 126 del Codice, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari allo **0,5 per mille** dell'importo contrattuale eventualmente aggiornato da perizie conformi all'art. 120, c. 1 e c. 2 del D. Lgs. 36/2023.
4. Le penali saranno comminate dal RUP in sede di conto finale.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Per gli operatori economici che occupano più di 15 dipendenti, sono previste, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 dell'Allegato II.3 al Codice, le ulteriori seguenti penali:

- a) la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 2 dell'articolo 1 dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto. La penale applicata, per ogni giorno di ritardo, sarà pari allo 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'importo contrattuale;
- b) la mancata consegna della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 2 dell'articolo 1 dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto. La penale applicata, per ogni giorno di ritardo, sarà pari allo 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'importo contrattuale.

La violazione dell'obbligo di cui alla lettera a) di cui sopra, determina, altresì, ai sensi dello stesso comma 6 dell'articolo 1 dell'Allegato II.3 al Codice, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

6. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione pari allo **0,3 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", e quindi nel limite di € 3.000,00, oltre IVA. Il premio di accelerazione sarà corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Art. 16 - Impianto del cantiere e programma dei lavori

1. L'Appaltatore dovrà provvedere, dalla data di consegna, all'impianto del cantiere, che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori (formazione cantiere), redatto dal Progettista sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento e allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.
2. Il cronoprogramma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo comunque di presentare, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 43, c. 10, del Regolamento di esecuzione, un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma contenuto nel progetto, oppure confermare quello allegato al contratto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione dei lavori agli importi e alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. Il cronoprogramma deve essere coerente con il previsto termine di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dei Lavori mediante apposizione di un visto, entro 7 giorni dal ricevimento.
5. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dei Lavori si sia pronunciato, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.
6. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi

previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento. Questo documento deve essere approntato parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera.

7. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

8. In presenza di particolari esigenze la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Art. 17 - Lavoro notturno e festivo, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, il Direttore dei Lavori potrà autorizzare, su richiesta scritta dell'Appaltatore, la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge.

2. I costi sostenuti per la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi saranno a totale carico dell'Appaltatore, senza nessuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore dovrà garantire la corresponsione delle tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

4. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per renderli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio del Direttore dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

5. È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di smontaggio, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa.

6. È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione Appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata il Direttore dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di esecuzione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste.

7. In seguito all'accettazione scritta da parte del Direttore dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione Appaltante e di terzi.

8. L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscano con le operazioni dell'appalto. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione Appaltante e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

9. Il Direttore dei Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 18 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
10. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
11. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
12. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
13. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

14. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 19 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

1. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il RUP potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

2. Per sospensioni dovute a pericolo grave e imminente la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute a inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 20 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto devono essere autorizzate dal RUP.
3. Ai sensi del comma 9 del citato articolo 120, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 21 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, il contratto può essere modificato, oltre a quanto previsto all'art. 120 del Codice, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del D.Lgs. n. 36/2023, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione.
3. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erranea identificazione della normativa tecnica vincolante

per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 22 - Lavori non previsti e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni, all'utilizzo dei prezzi desunti dal prezziario della Regione Piemonte ultima revisione, su cui sarà applicato lo sconto di gara offerto dall'Appaltatore, od in mancanza di prezzi anche nel succitato prezziario mediante la formazione di nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento, con le modalità di cui alla normativa vigente.

TITOLO TERZO – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 23 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

I. OBBLIGHI E ONERI GENERALI

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'Appaltatore dovrà prevedere all'interno del proprio organico la presenza di un ingegnere impiantista ai fini della direzione di cantiere;
- c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

L'appaltatore è obbligato:

- a) a firmare i libretti delle misure con le annotazioni, per ogni categoria di lavorazione, delle rispettive quote trattandosi di lavoro a corpo, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- b) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato generale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- c) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
- d) all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla Direzione Lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere impiantista. L'appaltatore, e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

II. OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE

Sono a carico dell'Appaltatore:

- a) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché

degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Le incastellature, impalcature e costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione di cantiere e sistema di sicurezza diurna e notturna anche in relazione all'intero complesso dell'Istituto.

b) La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portata e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni frontiste.

c) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

d) La predisposizione ed esposizione in sito di almeno due esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto, essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori e contenere le indicazioni di cui sopra scritte a colori indelebili.

e) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti prima della loro riapertura al traffico, entro un mese dall'ultimazione dei lavori.

f) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

g) l'individuazione, entro il recinto del cantiere, di idonei locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi e servizi igienico sanitari, come indicato nel piano di sicurezza e coordinamento.

h) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

i) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Ente Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

j) La concessione, su richiesta del Direttore dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo

necessario all'esecuzione dei lavori che l'Ente Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

k) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato o precisato da parte del Direttore dei Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

l) L'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più utilizzabili a giudizio del Direttore dei Lavori e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l'appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alle discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder, tappeti ecc.) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato.

m) Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni.

n) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.

o) La custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

III. OBBLIGHI E ONERI RELATIVI ALL'ESECUZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore:

a) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari a dare applicazione a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quantotale.

b) il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

c) l'osservanza delle norme di polizia stradale sarà a carico dell'impresa, così come le eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada.

d) la dotazione dei propri dipendenti impiegati nella realizzazione dell'opera, compreso il personale di eventuali imprese subappaltatrici, di tessera di riconoscimento con relativa fotografia. Su tale documento dovrà essere riportata l'indicazione se "lavoratore dipendente" o "lavoratore autonomo".

e) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; ogni responsabilità in caso di infortuni sarà a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- f) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dallo stesso Direttore dei Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
- g) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dal Direttore dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore in idonei locali o negli uffici direttivi.
- h) La fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- i) La tenuta, per la messa a disposizione del Direttore dei Lavori, dei disegni e delle tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- l) Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore o i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- m) Il consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali al Direttore dei Lavori e al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato; la medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese e al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- n) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- o) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
- p) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore dei Lavori;
- q) La produzione di tutti i rilievi, anche per stati di avanzamento e comunque prima delle singole lavorazioni.
- r) La fornitura all'Amministrazione, all'ultimazione dei lavori e prima del collaudo, del rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

s) La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescritti dal Direttore dei Lavori e comunque non inferiori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento nel formato 18x24.

Art. 24 - Qualità e accettazione dei materiali in genere

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le opere con i materiali e le forniture delle migliori qualità esistenti in commercio, dotati delle caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed in conformità alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano, peraltro, espressamente, le prescrizioni dei capitolati generale e speciali, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
2. Si ricorda che con l'entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte, si è avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualità in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili.
3. Nel caso di forniture di materiali, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
 - a) dalle prescrizioni generali del presente Capitolato;
 - b) dalle descrizioni delle specifiche e prescrizioni tecniche;
 - c) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
 - d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
4. Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato.
5. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento a eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera, e sulle forniture in genere.
6. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
7. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute e accettate dal Direttore dei Lavori.
8. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
9. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dal Direttore dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
10. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 25 - Personale dell'Appaltatore

1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con il Direttore dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
3. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
 - i regolamenti in vigore in cantiere;
 - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 - le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati sulle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

4. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, per i danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
5. L'appaltatore si impegna ad adottare misure orientate tra l'altro a:
 - a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 26 - Domicilio dell'Appaltatore e condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. All'Appaltatore compete:
 - gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - allontanare dal cantiere coloro che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;

- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

4. Le eventuali Ditte dirette fornitrici della Stazione Appaltante sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore. La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

6. Ogni variazione del domicilio o delle persone autorizzate a riscuotere deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del rappresentante deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 27 - Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

2. L'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa verifica di regolarità contributiva tramite l'acquisizione del relativo Documento unico.

5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

6. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 28 - Disciplina dei subappalti

1. L'appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori sono ammessi in base alle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

2. È consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal Disciplinare di gara, nei limiti ivi specificati, sempreché l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera nell'atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.

3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. L'appaltatore può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4. L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara e sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di agli articoli dal 94 al 97;

d) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia conforme del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subaffidamento. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Tale contratto dovrà recare specifica indicazione dell'importo contrattuale, degli oneri per la sicurezza, nonché delle modalità e delle tempistiche dei pagamenti a favore dei subappaltatori, nonché, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

e) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

f) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato D. Lgs. 36/2023. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 97

g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Appaltatore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

6. Per i subappalti i cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà.

7. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione; l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.

8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

9. Ai sensi dell'articolo 119, comma 17, del Codice, per le motivazioni indicate nei documenti di gara che qui si richiamano, si precisa che i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto di c.d. subappalto a cascata).

10. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.

12. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

13. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo

inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

14. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

15. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

16. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti dei subappaltatori.

Art. 29 - Pagamento dei subappaltatori

1. Salvo quanto previsto al comma successivo, per le lavorazioni previste nell'appalto, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

2. Nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso.

3. La Stazione Appaltante provvederà a richiedere direttamente il DURC dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, c. 7 ultimo periodo del D. Lgs. 36/2023.

4. Ai sensi dell'art. 3, c. 9 L. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante verificherà che nei contratti scritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita l'apposita clausola nella quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta.

Art. 30 - Obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici in materia di sicurezza

1. Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono le conseguenti responsabilità:

- predisporre e consegnare all'Appaltatore per la verifica il Piano operativo di sicurezza conforme all'art. 100 e all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- predisporre e consegnare all'Appaltatore per la verifica il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMus) di cui all'art. 136 e all'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ove risultasse necessario;
- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. 31 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'impresa aggiudicataria – ai fini dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20% del valore stimato dell'appalto, di cui al successivo art. 41, da corrispondere all'Appaltatore entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori - dovrà costituire una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.
2. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 32 - Garanzia definitiva e polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, c. 2 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in ragione del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura determinata ai sensi del primo comma del citato art. 106.
2. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La garanzia deve essere stipulata in maniera conforme agli schemi tipo contenuti nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, contenente il *“Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, pubblicato nella GU del 14-12-2022 – Serie generale n. 291.
4. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.
6. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. La Stazione Appaltante può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

8. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

9. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

10. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

11. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, c. 7 del D.Lgs. 36/2023.

12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al citato art. 106, c.7.

13. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 117, c. 6, del D.Lgs. 36/2023.

14. L'Appaltatore dei lavori è obbligato, altresì, ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D.Lgs. 36/2023, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e a presentare una polizza di assicurazione, conforme allo Schema Tipo 2.3 – Sezione A del D.M. 12 marzo 2004 n. 123, che copra i danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni eventualmente causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e deve prevedere:

- una somma assicurata non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni//00);
- la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

Trattandosi di lavori la cui natura, caratteristiche e ubicazione siano tali da coinvolgere o interessare in parte beni immobili o impianti preesistenti, oltre a quanto previsto in precedenza, l'Appaltatore deve costituire e presentare altresì un'assicurazione, conforme a quanto stabilito nel D.M. 12/03/2004 n.123., Schema Tipo 2.3. Sezione B, relativa ai danni alle predette preesistenze. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve prevedere:

- una somma assicurata non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni).
- la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- la copertura dei danni biologici;
- specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Art. 33 - Norme generali di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:
 - di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti e alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre;
 - di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
 - di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti e alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
3. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non esclusa da altre norme nel presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
4. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
5. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature e gli apprestamenti senza la necessaria autorizzazione del RUP o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto di specifiche lavorazioni a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante tramite il RUP.

7. Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte alla Stazione Appaltante, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge e a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
8. La Stazione Appaltante potrà far annullare il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuta a indennizzi o risarcimenti di sorta.
9. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che, per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il RUP ritengano necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
10. In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisorie allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

Art. 34 - Piano di sicurezza e coordinamento

1. Il piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante dello Schema di Contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
2. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese.
3. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza allegato al contratto e predisposto dalla Stazione Appaltante.
4. Gli oneri relativi alla sicurezza sono evidenziati nel Bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
5. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, presenta alla Stazione Appaltante:
 - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
6. L'Appaltatore presenterà al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori la proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
7. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Tutte le proposte integrative presentate dall'Appaltatore dovranno essere approvate dal Responsabile dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE); a quest'ultimo è demandato il compito di aggiornamento in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'Appaltatore.
8. L'Appaltatore redige e consegna al CSE il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dell'originario Piano di sicurezza e di coordinamento.
9. Tale documento integrativo dovrà indicare le alternative proposte in merito alla programmazione delle opere oggetto dell'appalto o dei lavori subappaltati, alle modalità esecutive delle stesse, nonché a tutte le misure che l'Appaltatore intende porre in essere per meglio assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, anche in relazione ad un più efficace coordinamento delle attività svolte dalle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere.

10. Qualora durante il corso dei lavori si rendessero necessarie od opportune ulteriori modifiche o integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e a sottoporre alla sua approvazione, prima della loro attuazione e fatti salvi i motivi di urgenza che rendessero consigliabile un'immediata applicazione, le misure di tutela integrative o alternative a quelle previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
11. Il CSE relazionerà, mediante rapporti periodici scritti (con cadenza non superiore a quindici giorni), al Responsabile dei Lavori sul mantenimento del livello di sicurezza dei lavori, così come accertato nel corso delle visite in cantiere, nonché sulle eventuali modifiche e/o integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento che dovessero rendersi necessarie durante il corso dell'appalto.
12. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, anche promuovendo tutte le iniziative utili a garantire un idoneo livello di conoscenza del contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
13. Le difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal Piano di sicurezza e coordinamento, ove accertate dal CSE, comporteranno l'applicazione di una penalità pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione e, qualora l'accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale delle lavorazioni.
14. La Direzione Lavori disporrà, anche su iniziativa del Responsabile dei lavori, la risoluzione del contratto, in danno dell'Appaltatore, qualora il CSE abbia segnalato ripetute e gravi violazioni delle norme in materia di piani di sicurezza non regolarizzate nei termini prescritti.
15. È a carico dell'Appaltatore sottoporre al CSE proposte per l'aggiornamento o l'adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'entrata in vigore, durante il corso dei lavori, di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'Appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore o le eventuali imprese subappaltatrici, intendono apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
16. È responsabilità dell'Appaltatore vigilare per garantire il rispetto di quanto contenuto e disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte dei dipendenti propri e delle imprese subappaltatrici operanti nel cantiere. Queste ultime, all'atto dell'avvio delle proprie attività, dovranno comunicare esplicitamente al CSE e al Direttore dei Lavori di aver acquisito il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di accettarne integralmente tutte le clausole e prescrizioni.
17. Ciascun lavoratore, prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro, dovrà essere reso edotto dei contenuti generali del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto specificamente attinente alle lavorazioni a cui è addetto.
18. Resta a carico dell'Appaltatore la responsabilità dell'azione di coordinamento delle imprese subappaltatrici presenti in cantiere della trasmissione alle stesse di eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
19. Sotto il profilo della sicurezza del cantiere l'Appaltatore farà effettuare, a sua totale cura e spese, ispezioni quotidiane da parte del proprio Responsabile per la Sicurezza del cantiere e saltuariamente da un esperto in materia antinfortunistica per curare al massimo tutti i possibili aspetti, anche di dettaglio, del rispetto delle misure di sicurezza.
20. Sempre ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza, si conviene espressamente che l'Appaltatore non può vantare diritti di sorta se, durante il corso dei lavori, deve modificare, qualitativamente o quantitativamente, oppure sostituire gli impianti di cantiere e le opere provvisori,

nei confronti delle sue previsioni iniziali, ancorché ciò abbia a conseguire da provvedimenti specifici o generali della Pubblica Autorità o da nuove normative integrative dopo la stipulazione del contratto.

21. Per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà disporre di mezzi d'opera e di attrezzature perfettamente idonei e adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche, nonché dei mezzi finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano, oltre che quelli definiti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

22. L'Appaltatore provvederà altresì ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori e alle autorità competenti, copia della notifica preliminare all'ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008.

23. Il CSE potrà, in ogni momento e fase di lavorazione, intimare all'Appaltatore, o in caso di urgenza direttamente ai lavoratori impiegati nel cantiere, il rispetto di norme e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o, ove lo ritenga opportuno, la sospensione parziale o totale di lavorazioni, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al Responsabile dei Lavori.

24. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è tenuto dall'Appaltatore a disposizione dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale e, tramite le imprese collegate, il piano è tenuto a disposizione dei dirigenti delle rispettive rappresentanze sindacali presenti in cantiere.

25. Per quanto non previsto al presente articolo, si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento e si richiamano le norme comunitarie sulla consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

26. Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al CSE che si occuperà di effettuare operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

27. Il fatto che il Piano di sicurezza sia predisposto dalla Stazione Appaltante non esime l'Appaltatore dalla sua diretta responsabilità legata al rispetto di tutte le norme destinate al datore di lavoro.

28. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal CSE nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

29. L'Appaltatore ed i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 100, c.3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento. I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive che sorgeranno dal rispetto del Piano di sicurezza.

30. L'Appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza.

Art. 35 - Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o al CSE, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 89, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto.

2. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. L'Appaltatore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro.

Art. 36 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
4. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
5. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

TITOLO QUARTO – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 37 - Valutazione dei lavori - condizioni generali

1. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri e obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, posti a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
2. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc., includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
3. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

4. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo completo rischio. I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle di forza maggiore.
5. L'Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumenti di costo dei materiali e della manodopera, aumenti di prezzo di assicurazioni degli operai, dazi, emigrazioni, epidemie, eventi bellici e qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.
6. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Art. 38 - Valutazione dei lavori a corpo

1. Il prezzo a corpo indicato nel presente Capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del Direttore Lavori e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
2. Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano espressamente indicate, a tale scopo, nei progetti, nel contratto, nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio.
3. Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano di campagna, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.
4. Potranno essere valutate a parte le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori e sentito il RUP.
5. Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato e specifiche tecniche) con la chiara definizione di quanto escluso dall'importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.
6. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate, senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

Art. 39 - Valutazione di lavori a misura

1. Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito:

- tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni e imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto;
- viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo;
- il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Art. 40 - Valutazione dei lavori in economia

1. Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli e i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente Capitolato;
2. Le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal Direttore dei Lavori.
3. Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
4. Il prezzo relativo alla mano d'opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
5. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
6. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
7. Tutti i ritardi, le imperfezioni e i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 41 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo stimato dell'appalto secondo le modalità e le condizioni previste dalla norma richiamata.

Art. 42 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

1. Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell'allegata specifica tecnica.
2. I prezzi a corpo, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l'opera finita.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportata nel presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Art. 43 - Contabilizzazione dei lavori a misura

1. Le opere a misura saranno contabilizzate sulla base dei computi metrici estimativi, che saranno applicati sia per i lavori eseguiti nelle normali ore di lavoro, sia per i lavori eventualmente eseguiti al di fuori di tali orari.
2. Tali prezzi sono soggetti al ribasso percentuale unico e uniforme offerto in sede di gara. I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle di forza maggiore. Non si applica quanto esposto dal comma 1, art. 1664, del c.c.
3. Per lavorazioni non previste dagli elenchi prezzi, ma sempre pertinenti all'oggetto del presente Contratto, si dovranno concordare nuovi prezzi fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, così come descritto al successivo Articolo in merito.
4. Gli oneri per la sicurezza verranno inseriti in contabilità in modo percentuale, in base all'importo dello stato d'avanzamento rispetto all'importo contrattuale, o comunque previo parere del Coordinatore per la sicurezza.
5. Per lavori di manutenzione particolari, dove il coordinatore in fase di esecuzione richiederà approntamenti specifici, questi verranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso.

Art. 44 - Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione in economia dei lavori è limitata ai soli casi di inapplicabilità della contabilizzazione a misura, a giudizio della Direzione Lavori, per opere preventivamente autorizzate dalla stessa.
2. Nel caso di esecuzione di opere in economia, su Ordini di Servizio del Direzione Lavori, saranno riconosciuti all'Appaltatore i seguenti costi orari netti della manodopera:

- **operaio specializzato** **€ 30,78**
- **operaio qualificato** **€ 28,52**
- **operaio comune** **€ 25,54**

Sulle spese generali ed utili d'Impresa, pari al 27,60%, verrà applicato il ribasso di gara offerto ed i costi orari suddetti saranno maggiorati della percentuale ottenuta.

3. I costi orari sono applicabili ai lavori di tutte le categorie di intervento e sono da ritenersi fissi ed invariabili durante l'esecuzione dell'appalto. Inoltre i citati costi orari della mano d'opera saranno utilizzati per l'eventuale determinazione dei nuovi prezzi non previsti nell'Elenco Prezzi, secondo le modalità indicate nella legislazione delle OO.PP.

4. Per i soli lavori eseguiti in economia, su esplicita richiesta scritta della Direzione Lavori, al di fuori del normale orario di lavoro, saranno riconosciute le maggiorazioni previste nei vigenti contratti collettivi. Il costo della manodopera per lavorazioni da contabilizzarsi in economia, effettuate di sabato e/o festivi e/o oltre le 8 ore lavorative nei giorni feriali, in conseguenza di espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante sarà maggiorato del:

- 25% per il sabato e per le ore straordinarie oltre le 8 ore lavorative nei giorni feriali dalle 06,00 alle 08,00 e dalle 18,00 alle 22,00;
- 50% per i giorni festivi e per le ore lavorative notturne feriali (dalle 22,00 alle 06,00). Non vengono riconosciute dette maggiorazioni qualora le maestranze lavorassero nei citati periodi al solo fine di rispettare il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, indicato nei singoli interventi.

Art. 45 - Documenti per la contabilità dei lavori

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- Il Giornale dei Lavori - art. 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato II.14 al Codice - nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi esami di stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell'Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare. Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.
- I Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste - art. 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato II.14 al Codice - che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto. Tale libro dovrà essere aggiornato dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
- Il Registro di contabilità - art. 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato II.14 al Codice - contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve.
- Gli Stati di avanzamento dei lavori (SAL) - art. 12, comma 1, lettera d), dell'Allegato II.14 al Codice - contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d'acconto all'Appaltatore. I certificati per il pagamento, a cura del

RUP, delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento e devono essere annotati nel registro di contabilità.

- Il Conto finale - art. 12, comma 1, lettera e), dell'Allegato II.14 al Codice - è l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ...)

Art. 46 - Stati di avanzamento dei lavori – pagamenti in acconto

1. Sono previsti pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo delle opere eseguite raggiunge il 25% dell'importo contrattuale; il saldo 10% sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. I pagamenti saranno al netto del ribasso d'asta, con una ritenuta del 10% per garanzia corretta esecuzione lavori e dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.
2. Qualora l'Appaltatore sia costituito in Raggruppamento temporaneo d'impresa o soggetti equiparati di cui all'art. 65 c. 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante procederà al pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti esclusivamente a favore dell'impresa mandataria.
3. Ai sensi dell'art. 119, c. 7 del D. Lgs. 36/2023, il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato:
 - all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
 - qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore, entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, al di fuori dei casi di pagamento diretto al subappaltatore di cui al c. 11 del citato art. 119.

Art. 47 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale è redatto entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
3. La rata di saldo e la ritenuta a garanzia sono corrisposte entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento da emettersi non oltre 90 gg. dall'emissione Collaudo, previa acquisizione d'ufficio del DURC.

4. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fidejussoria prevista all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c.

Art. 48 - Revisione prezzi

1. La revisione prezzi è prevista in ottemperanza all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 49 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 50 - Eccezioni dell'appaltatore

1. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente Capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti, dall'articolo 7 dell'Allegato II.14 al Codice.

TITOLO QUINTO – CONTROLLI

Art. 51 - Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'appaltatore

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
2. Il Committente procederà, a mezzo del Direttore dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
3. Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.
4. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
5. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

6. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi.
7. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovrà essere effettuato un accertamento in contraddittorio tra le parti; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
8. La formulazione delle riserve dovrà essere fatta, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.
9. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
10. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Si rinvia per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale alle disposizioni di cui al libro V Parte I Titolo II del D.Lgs. 36/2023, richiamate nel Titolo VII del presente Capitolato.

TITOLO SESTO – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 52 - Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo in corso d'opera

1. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto dal Direttore dei Lavori certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica.
2. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica, con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
3. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.
4. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
5. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
6. L'occupazione, effettuata dalla Stazione Appaltante senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
7. La Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera, può nominare una Commissione di Collaudo con competenze e qualifiche professionali di legge.

8. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini e i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità a eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori.
9. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.
10. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
11. Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata, salvo il caso in cui il mancato inizio sia da addebitare all'Appaltatore.
12. Il collaudatore, o la Commissione di Collaudo, in corso d'opera, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri e in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro.
13. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.
14. Delle visite di collaudo in corso d'opera e finale sono redatti processi verbali contenenti, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati.
15. Il processo verbale, oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal RUP e da quanti altri intervenuti.
16. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal collaudatore o dalla Commissione di Collaudo ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato II.14 al Codice.
17. Trascorso il termine assegnato dal collaudatore o dalla Commissione di Collaudo per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, la Stazione Appaltante ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore.
18. Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo provvisorio; i difetti che si rilevassero durante e dopo tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 53 - Relazione e certificato di collaudo

1. Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, la Commissione di Collaudo redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).
2. Qualora l'opera risulti collaudabile, la Commissione di Collaudo emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento.
3. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

4. Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.
5. Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.
6. Qualora l'esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al precedente comma o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

Art. 54 - Anticipata consegna delle opere

1. Avvenuta l'ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
2. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
 - c) siano state effettuate le prove previste dal presente Capitolato generale;
 - d) sia stato redatto eventuale apposito stato di consistenza dettagliato.
3. La verifica di quanto sopra è compito del Direttore dei Lavori che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore stesso, dall'Appaltatore e dal RUP.
4. In caso di anticipata consegna delle opere la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 55 - Garanzie

1. Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante, per la difformità e vizi dell'opera, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera stessa e che non si siano precedentemente manifestati, per la durata di due anni dalla data del collaudo, fatto salvo il periodo più lungo da esso eventualmente proposto in sede di offerta tecnica.
2. Per lo stesso periodo l'Appaltatore, fatto salvo il periodo più lungo da esso eventualmente proposto in sede di offerta tecnica, si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, o per vizi occulti, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

TITOLO SETTIMO – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 56 - Accordo bonario e transazione.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% e il 15% di quest'ultimo, si applica il procedimento di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Qualora l'importo che la Stazione Appaltante concede o rinuncia in sede di transazione ecceda la somma di € 200.000,00, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la medesima Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 57 - Controversie

1. Eventuali controversie emergenti in merito all'esecuzione del Contratto, che non si siano potute risolvere ai sensi dei rimedi di cui al precedente articolo, saranno di competenza esclusiva del giudice ordinario del Foro di Torino.
2. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 58 - Recesso dal contratto

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
5. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.

6. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

7. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 59 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

2. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

3. In caso di fallimento dell'Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti trova applicazione l'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 60 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

1. Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione.

3. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove non sia stato possibile per la Stazione Appaltante avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 124, c.1 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 61 - Obblighi in caso di risoluzione del contratto

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative

pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 62 - Danni alle opere e cause di forza maggiore

1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.
3. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
4. Il compenso che la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
5. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
6. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Spese di contratto, di registro e accessorie

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 64 - Pubblicità e clausola di riservatezza

1. È fatto divieto all'Appaltatore e ai subappaltatori e cottimisti e ai loro collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi a esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente appalto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della medesima.

2. La Stazione Appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc.

Art. 65 - Protezione dei dati personali

1. L'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività concernenti l'espletamento della gara e la stipula del contratto ad essa conseguente.

3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

4. I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto saranno, inoltre, diffusi mediante la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge. Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti che il del Regolamento UE 2016-679 riconosce agli interessati.

5. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'INRiM (dpo@inrim.it). Il responsabile della protezione dei dati è il DPO INRiM: avv. Silvia Misirocchi (dpo@inrim.it).